Codice A1610A
D.D. 8 agosto 2017, n. 375
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VENARIA REALE (TO) - Richiedente: PICCO Alberto, VACCARI Rossella. Completamento con variante a progetto autorizzato con determinazione comunale n. 308 del 13/05/2010 e permesso di costruire 30/10 del 19/11/2010. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Allegato

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data [illegible]

Classificazione *11.100/ 561 -2016A/A16000*

Rif. n. 13178 /A1610A del 01/06/2017
Rif. n. 14279 /A1610A del 14/06/2017
Rif. n. 14864/A1610A del 21/06/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: VENARIA REALE (TO)
Intervento: Completamento con variante a progetto autorizzato con determinazione comunale n. 308 del 13/05/2010 e permesso di costruire 30/10 del 19/11/2010 - Tenuta La Bellotta, Via G. Cavallo n. 392
Istanza: PICCO Alberto, VACCARI Rosselli

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di Venaria Reale (TO) in data 01/06/2017, con nota prot. n. 11956 del 29/05/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

preso atto che si chiede un completamento con variante a progetto autorizzato dal comune in subdelega nel 2010,

preso atto che il comma 4 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 recita: " L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione

Corso Bolzano 44
10121Torino
Tel. 011.4321378
Fax 011.4325183

dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato",

considerato che pertanto, nel caso in esame, è necessario rilasciare una nuova autorizzazione,

vista la nota integrativa pervenuta dal progettista incaricato in data 14/06/2017, nostro prot. n. 14279 che ha chiarito che, degli interventi inizialmente autorizzati in subdelega con provvedimento comunale n. 308 del 13 maggio 2010 (e successivo permesso di costruire n. 30/10 del 19/11/2010), sono stati esclusivamente realizzate le opere di fondazione dell'ampliamento residenziale, e per le restanti parti si intende procedere con una soluzione in variante, rinunciando alla realizzazione dell'autorimessa interrata,

vista l'ulteriore vista la nota integrativa pervenuta dal progettista incaricato in data 21/06/2017, nostro prot. n. 14864, che chiarisce ulteriormente che si rinuncia altresì all'ampliamento delle aperture del locale soggiorno esistente, mantenendo inalterate le dimensioni delle finestre attuali, come da documentazione fotografica allegata al progetto,

considerato che gli interventi previsti prevedono adesso di realizzare unicamente, in ampliamento al piano terra dell'edificio esistente, un locale di superficie 682 cm x 758 cm, altezza 330 cm (per cui di cubatura superiore a 100 mc) da destinarsi a cucina-disimpegno-bagno e cabina armadio,

considerato in particolare che la parte in ampliamento, rispetto a quanto autorizzato nel 2010, prevede alcune minime modifiche planimetriche e una soluzione differente per copertura del locale, con cornicione in continuità con l'esistente anche a rettifica della precedente erronea rappresentazione grafica,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Venaria Reale non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143,

comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia dei 150 m del Rivo della Madonnina) e ai sensi dell'art. 142 lett. f del D. Lgs. 42/2004 (Parco naturale La Mandria),

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

considerato che la parte in ampliamento, così come proposta si inserisce in continuità rispetto al disegno dei prospetti e ai volumi esistenti, prolungando il cornicione esistente, che caratterizza l'edificio,

preso atto che l'ampliamento richiesto era comunque stato già autorizzato nel 2010 e la variante, così come presentata, rinunciando alla realizzazione dell'autorimessa, appare comunque migliorativa, riducendo l'artificializzazione dell'area limitrofa al fabbricato,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali

o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

ALLEGATO 2

Torino, 25/7/2017

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Alla Regione Piemonte
Direz. Ambiente, Governo e Tutela Territorio
C.so Bolzano, 44
10121 TORINO
C.A. Arch. Elisa Olivero

Prot. n. 11939-34.10.05/291 All.

Risposta al foglio del 26.6.2017 N° 14864

Oggetto: AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: Comune Venaria Reale Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento Completamento con variante Tenuta La Bellotta
indirizzo Via G. Cavallo, 392
DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta 27.6.2017
Protocollo entrata richiesta n. 10180 del 27.6.2017
RICHIEDENTE: Picco - Vaccari
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE
Pubblico
Altra Comunicazione: -

Vista la richiesta di cui all'oggetto, presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti D. Lgs. citato;
considerato che l'oggetto interessato dall'intervento risulta tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;
viste la documentazione progettuale allegate all'istanza;
visto il parere allegato della Regione Piemonte
valutato che l'intervento, nel suo complesso, risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico;
questa Soprintendenza, per quanto di competenza e ai sensi della normativa vigente, esprime parere favorevole all'intervento in oggetto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.